



Area Affari Legali
Servizio Approvvigionamenti e Contratti

RELAZIONE TECNICA CONTENENTE ANALISI E VALUTAZIONI IN ORDINE ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2022 DALL'AZIENDA REGIONALE D.S.U. AI SENSI DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I.

1) N. partecipazioni:

1

2) Dati identificativi società partecipata:

Società Consortile Energia Toscana – C.E.T. Società consortile a responsabilità limitata, con sede in Firenze, Piazza dell'Indipendenza n. 15.

Iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Firenze al n. REA FI-540112.

Capitale sociale:

Deliberato: € 120.000,00

Sottoscritto: € 93.584,57

Versato: € 93.584,57.

3) Oggetto sociale:

La società è una centrale di committenza, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici. Ai sensi della normativa regionale in vigore la Società opera quale soggetto avvalso di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore regionale per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico.

La Società ha finalità consortili e persegue la razionalizzazione dell'uso dell'energia allo scopo del più corretto impiego delle risorse naturali in armonia con la protezione dell'ambiente dall'inquinamento derivante dai residui della combustione.

La Società svolge le proprie attività e presta i propri servizi prevalentemente nei confronti dei soci. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La Società non può svolgere prestazioni a favore di soggetti il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da soggetti privati, né in affidamento, né con gara, e non può partecipare ad altre società o enti.

Scopo sociale esclusivo è:

a) l'acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno di altre stazioni appaltanti alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero; in particolare la società consortile potrà intrattenere tutti i rapporti pre-contrattuali e contrattuali con i fornitori e i prestatori di servizio di trasporto e nello specifico valutarne le offerte, negoziare eventuali mutamenti, stipulare, agendo in nome e per conto dei soci o di altre stazioni appaltanti, in virtù di specifiche convenzioni che prevedano mandato di rappresentanza a favore della Società, gli atti contrattuali di somministrazione e eventualmente di trasporto dell'energia alle migliori condizioni di mercato possibili, gestire tali contratti nella loro fase di esecuzione;

b) la razionalizzazione e il contenimento dei consumi energetici;

c) la promozione delle iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi erogati;



Area Affari Legali

Servizio Approvvigionamenti e Contratti

- d) la prestazione di servizi di assistenza, consulenza tecnica e attività di committenza ausiliaria, nonché la realizzazione di opere per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per materie attinenti all'oggetto sociale;
- e) l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai sensi dell'art. 5, comma 1 dei Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004;
- f) lo svolgimento di attività di Agenzia Formativa attraverso l'istituzione, l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione per il personale degli enti soci, in campo tecnico, scientifico, giuridico, economico, commerciale e organizzativo con particolare riguardo alla formazione sull'innovazione tecnologica del settore energetico e sue applicazioni. Inoltre la società consortile operando con principi di economicità e trasparenza, potrà per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, per conto e nell'interesse esclusivo dei soci, svolgere qualunque operazione finanziaria, commerciale, bancaria, immobiliare attinente all'oggetto societario, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, ponendo in essere gli atti occorrenti con terzi e Pubbliche Amministrazioni.

4) Tipologia di partecipazione: _____

partecipazione diretta.

5) Valore delle quote possedute e incidenza percentuale rispetto al capitale sociale:

€ 1.773,59 = 1,91%. La partecipazione dei soci pubblici è totalitaria e quindi la società è a controllo pubblico.

6) N. amministratori: _____

3,
di cui nominati dall'Azienda:
0

7) N. dipendenti: _____

10

8) N. organi di controllo _____

1

9) Costo del personale _____

€ 664.400,00

10) Compensi amministratori _____

€ 0

11) Compensi componenti organi di controllo _____

€ 4.000,00

12) Risultato di esercizio _____

2022:	51.450
2021:	71.139
2020:	74.218
2019:	100.027



Area Affari Legali
Servizio Approvvigionamenti e Contratti
2018: 103.606.

13) Fatturato

2022: 2.481.327
2021: 1.999.493
2020: 2.595.046.

14) Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1 e 2, T.U.S.P.:

La società, pur contemplando altre attività nel proprio oggetto sociale, svolge in maniera prevalente l'attività di centrale di committenza, operando al riguardo quale soggetto avvalso di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore regionale per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico. Questa attività qualifica i servizi offerti dalla società quali servizi di committenza, quindi classificabili nella categoria indicata alla lett. e) del comma 2 dell'art. 4 del T.U.P.S..

15) Analitica motivazione circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P.:

La società svolge un'attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda ed in particolare ha per oggetto sociale la razionalizzazione dell'uso dell'energia tramite acquisto della stessa secondo il fabbisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero. I servizi offerti dalla società sono tipici di un consorzio.

16) Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.: non sussiste visto quanto indicato al punto 14;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: non sussiste visto quanto indicato ai punti 6 e 7;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: non sussiste in quanto l'Azienda non detiene altre partecipazioni;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro: sussiste in quanto nel triennio 2020-2022 la Società ha realizzato un fatturato medio ben oltre € 2.000.000 (al riguardo si rimanda al punto 17);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: non sussiste in quanto la Società ha realizzato in ciascuno degli ultimi cinque esercizi (2018-2022) risultati positivi (al riguardo si rimanda al punto 12);
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: non sussiste in quanto l'onere a carico dell'Azienda per la partecipazione nella Società risulta estremamente contenuto (onere medio nell'ultimo triennio di € 9.333,33) e



Area Affari Legali

Servizio Approvvigionamenti e Contratti

congruo in rapporto all'attività che la stessa espleta in nome e per conto dell'Azienda;

- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.: non sussiste.

17) Conclusioni

L'Azienda detiene nella società una quota di partecipazione pari al 1,91% del capitale sociale.

La società svolge un'attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda ed in particolare ha per oggetto sociale la razionalizzazione dell'uso dell'energia (energia elettrica e gas) tramite acquisto della stessa secondo il fabbisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero. La società, pur contemplando altre attività nel proprio oggetto sociale svolge in maniera prevalente lo svolgimento e il coordinamento dell'attività dei soci inerente all'approvvigionamento dell'energia elettrica. Questa attività qualifica i servizi offerti dalla società quali servizi di committenza, classificabili nella categoria indicata dall'articolo 4, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 175/2016.

Questo ruolo di CET è stato riconosciuto anche dalla Legge Regionale n. 38/2007, che all'articolo 42 bis stabilisce che *"La Regione Toscana, quale centrale di committenza ... è il soggetto aggregatore regionale e stipula le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488... La Regione, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico, può avvalersi della centrale di committenza CET - Società consortile energia toscana s.c.a.r.l. con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale..."*.

La società è già stata oggetto di azione di razionalizzazione nel Piano di razionalizzazione straordinaria, volta al raggiungimento di un fatturato medio pari a 1 milione di euro a regime, anche se risultava rispettata la condizione prevista dal comma 12 quinquies dell'articolo 26 del D. Lgs. 175/2016, ovvero un fatturato medio nel periodo transitorio maggiore di 500 mila euro. Il piano presentato ha rispettato quanto richiesto se è vero che fin dall'esercizio 2017 il fatturato conseguito è risultato superiore a detta soglia e che negli ultimi esercizi il valore medio dello stesso si è attestato al di sopra dei 2.000.000 di euro.

Rispetto alla ricognizione al 31.12.2021 non sono emersi nuovi elementi di valutazione in ordine all'ammissibilità della partecipazione dell'Azienda alla suddetta società, cosicché si conferma l'assenza delle condizioni previste al comma 2 dell'articolo 20 del predetto D. Lgs. 175/2016.

Si aggiunga infine che, in ragione della natura dell'Azienda di ente strumentale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Regionale, soggetta tra l'altro agli indirizzi che la stessa Amministrazione regionale impartisce ogni anno a detti enti in sede di Documento di economia e finanza, nonché obbligata alla luce della vigente normativa ad aderire ai contratti e alle convenzioni stipulate dal Soggetto aggregatore regionale per le forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento¹, la stessa ha ritenuto di dover aderire alle conclusioni contenute nella Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 91 del 21/12/2022 recante "Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024. Approvazione" che costituisce

¹ Il comma 3 del suddetto art. 42-bis, in riferimento alle procedure di gara svolte dal soggetto aggregatore regionale, sancisce l'obbligo a ricorrere a detto soggetto per tutte le strutture della Giunta Regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.



Area Affari Legali

Servizio Approvvigionamenti e Contratti

per l'Azienda l'atto di indirizzo ai fini della predisposizione dei propri atti di programmazione, a partire dal Bilancio previsionale economico e che nell'allegato "*Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art. 20 d.lgs. n. 175/2016)*" conferma la partecipazione nella predetta CET - Società Consortile Energia Toscana S.c.a r.l. senza necessità di interventi di razionalizzazione, sulla scorta della motivazione per cui essa svolge servizi di committenza per soggetti pubblici, quale attività compatibile con l'articolo 4 TUSP e non presenta condizioni dell'articolo 20 TUSP.

L'Azienda recepisce pertanto le direttive impartite con la predetta Deliberazione CRT n. 91/2023, ritenendo di poter mantenere la propria partecipazione nella Società Consortile Energia Toscana S.c.a r.l. senza necessità di interventi di razionalizzazione, non sussistendo i presupposti che in base alla normativa sopra richiamata impongono di intervenire in tal senso.

Firenze, 25 marzo 2023